



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF115
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	CONTROLLI PREVENTIVI 730
RIFERIMENTI	ART. 5 CO. 2, D.LGS. 21.11.2014, N. 175; AG. ENTRATE PROV. 9.6.2017
CIRCOLARE DEL	22/06/2017

ELEMENTI DI INCOERENZA PER I CONTROLLI PREVENTIVI DEL 730

Con il provvedimento del 9 giugno 2017 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri per individuare gli **elementi di incoerenza** da utilizzare per effettuare i **controlli preventivi** delle dichiarazioni dei redditi **730/2017** presentate dai contribuenti (direttamente o tramite sostituto d'imposta), modificate rispetto alla precompilata, e con esito a rimborso (articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs 175/2014).

A far scattare i controlli sono gli **scostamenti significativi** riguardanti:

- i dati indicati nei modelli di versamento;
- nelle Certificazioni uniche;
- nelle dichiarazioni dei redditi;
- nelle Cu degli anni precedenti.

Sotto controllo anche le situazioni di rischio individuate rispetto alle irregolarità emerse nelle passate annualità.

CONTROLLO FORMALE PER IL 730

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in caso di presentazione diretta o tramite il sostituto del Mod. 730 precompilato, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta:

- **non operano le esclusioni dal controllo formale**;
- l'Agenzia delle Entrate può sottoporre la dichiarazione a **controllo documentale di cui all'art. 36-ter**, D.P.R. n. 600/73, anche con riferimento agli oneri già indicati dall'Agenzia nel modello precompilato.

In sostanza, se il contribuente modifica la dichiarazione precompilata (indipendentemente dal fatto che sia stata presentata direttamente o tramite sostituto), l'Agenzia potrà effettuare gli ordinari controlli formali: in tale ipotesi, del resto, il contribuente potrebbe aver:

- inserito nuovi dati in dichiarazione, dei quali l'Agenzia non è a conoscenza (ad esempio, spese sanitarie sostenute nel 2016) oppure
- modificato i dati "precompilati" dall'Agenzia.

PRESENTAZIONE MOD. 730 PRECOMPILATO DIRETTA O TRAMITE SOSTITUTO		
Senza modifiche	Con modifiche che non incidono su reddito/imposta	Con modifiche che incidono su reddito/imposta
NO controllo formale	NO controllo formale	SI controllo formale in capo al contribuente

CONTROLLI PREVENTIVI

L'Agenzia delle Entrate può, inoltre, sottoporre la dichiarazione ai **controlli preventivi** effettuati in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa previsti dal **nuovo comma 3-bis, art. 5, D.Lgs. n. 175/2014**, introdotto dalla **Legge di Stabilità 2016**.

ART. 5 CO. 3-BIS, D.LGS. N. 175/2014, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 208/2015

"3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi".

Secondo quanto previsto da tale comma 3-bis, come modificato dalla Legge n. 208/2015, detti controlli preventivi possono essere effettuati dall'Agenzia Entrate

- ➔ entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (7 luglio 2017)
- ➔ con riferimento ai Modd. 730 ai quali sono state apportate modifiche, che, rispetto ai dati contenuti nel Mod. 730 precompilato incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e:
 - presentano **elementi di incoerenza** rispetto ai **criteri fissati dall'Agenzia delle Entrate**; ovvero
 - determinano un **rimborso di importo superiore a € 4.000,00**.

In tali casi l'Agenzia si impegna ad effettuare il rimborso spettante non oltre il sesto mese successivo al termine per l'invio della dichiarazione.

CONTROLLI PREVENTIVI	
rimborso è superiore ad € 4.000,00	a prescindere dall'importo che deve essere rimborsato quando sussistono elementi di incongruenza rispetto ai criteri definiti dall'Agenzia

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 9/06/2017

Con il provvedimento del 9 giugno 2017 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i suddetti controlli preventivi.

A far scattare i controlli, stabilisce il provvedimento sono gli **scostamenti significativi** riguardanti

- i dati indicati nei modelli di versamento;
- nelle Certificazioni uniche;
- nelle dichiarazioni dei redditi;
- nelle Cu degli anni precedenti.

Sotto controllo anche le situazioni di rischio individuate rispetto alle irregolarità emerse nelle passate annualità.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI INCOERENZA DELLE DICHIARAZIONI		
Si rilevano scostamenti per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento , nelle CU e nelle dichiarazioni dell'anno precedente	Si rilevano altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle CU	Si è in presenza di situazioni di rischio, individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti